

Al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

Emendamento – Lavoratori impatriati

All'articolo 5, comma 2, dopo "presente decreto", è aggiunto il seguente paragrafo:

"I soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e che si sono trasferiti in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, al ricorrere delle condizioni ivi previste, previo versamento di un importo pari al valore più alto fra euro diecimila e il cinque per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi derivanti dal versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)."

Relazione illustrativa

Le modifiche sono volte ad evitare che i soggetti rientrati in Italia prima del 2020 siano inopportunamente esclusi dalle misure di incentivo al radicamento permanente e siano quindi portati ad espatriare nuovamente. Si prevede quindi che anche i soggetti attualmente beneficiari possano optare per accedere al periodo addizionale incentivato (condizionato alla presenza di figli e/o acquisto abitazione), ponendo però come ulteriore condizione il versamento di un contributo una tantum pari al massimo fra euro 10.000 (diecimila) e il 5% del reddito lordo agevolato. Questa modifica bilancia l'esigenza di non escludere i soggetti già rientrati dalle nuove misure volte a favorire il radicamento permanente - circostanza che oltre a discriminarli li incentiverebbe ad un nuovo espatrio – con l'opportunità di creare un gettito aggiuntivo immediato che viene destinato al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese istituito dalla Legge n.662/96 (art. 2, comma 100 lettera a).

Per la stima degli impatti della misura proposta è opportuno considerare innanzitutto la RT sulla disposizione del comma 1, lettera a) dell'articolo 5 del DL 30 aprile 2019, n. 34, che rafforza i benefici per i lavoratori impatriati previsti dall' articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, incrementando la percentuale di redditi esenti dal 50 al 70 per cento per i soggetti che rientrano in Italia. La RT, a fronte di tale rafforzamento, analogamente ai precedenti normativi, non stima una perdita di gettito, affermando che **gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia appaiono più che adeguati a compensare gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale, riferibili alla ipotesi di eventuale rientro spontaneo dei soggetti interessati**. Il rafforzamento dei benefici è reso accessibile solo ai lavoratori che rientrano a partire dal 2020; si rileva sotto questo profilo una incongruenza con quanto disposto dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, che con l'art. 1, comma 151, in occasione di un rafforzamento dei benefici in esame - operato dalla stessa legge al comma 150, lettera a), numero 2) e lettera c) – prevede che i beneficiari correnti partecipino al rafforzamento dei benefici, a valere dal successivo periodo d'imposta, senza impatti negativi sul gettito.

La misura in esame estende ai soggetti rientrati in Italia prima del 2020 le disposizioni della lettera c) del comma 1 del articolo 5, che introduce un periodo addizionale incentivato, in cui il reddito da lavoro concorre all'imponibile per il 50%, al ricorrere di alcune condizioni che identificano indici di radicamento

permanente in Italia. Le disposizioni della lettera c) mirano a favorire il radicamento permanente dei soggetti rientrati in Italia, evitando che al termine del periodo agevolato questi espatriano nuovamente causando così una perdita di gettito (oltre che di capitale umano). **Sotto questo profilo, si rileva che l'applicazione di questa misura solo ai soggetti rientrati a partire dal 2020, escludendo quelli già rientrati, non è coerente con l'obiettivo di massimizzare il gettito e potrebbe causarne una riduzione nel tempo. Infatti, utilizzando la medesima metodologia, sopraesposta, applicata all'analisi degli effetti del comma 1, lettera a) dell'articolo 5, considerando che la misura in esame concede un ulteriore periodo di detassazione nella percentuale del 50 per cento del reddito, ed in riferimento allo stock di soggetti già rientrati in Italia anteriormente al 2020, si evidenzia che la perdita di gettito per ogni soggetto che decide di non rimanere in Italia al termine del periodo agevolato corrisponde al 100 per cento, mentre la minore tassazione dei soggetti che sarebbero spontaneamente rimasti corrisponde al 50 per cento. Si ritiene quindi che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione dei redditi dei soggetti che decidono di rimanere in Italia grazie alla misura in esame appaiono più che adeguati a compensare gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale, riferibili alla ipotesi di eventuale radicamento spontaneo in Italia dei soggetti interessati. A rafforzamento di questa analisi, è opportuno tenere in considerazione che, per la maggior parte dei soggetti rientrati precedentemente al 2020, il periodo di permanenza minimo in Italia previsto dal regime agevolativo in esame è concluso, fattore che tende ad incrementare la propensione al ri-espatrio.**

I dati sui flussi di rientro in Italia dei lavoratori interessati dal regime agevolativo in esame evidenziano come **la quota di soggetti che sceglie di ritornare all'estero negli anni successivi sia stata particolarmente elevata negli anni passati.**

Sulla base dei dati dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, dal momento dell'introduzione dei regimi agevolativi in oggetto (2011) il numero dei soggetti rientrati nei primi anni è stato superiore alle 2000 unità all'anno¹. I dati MEF², relativi all'analisi delle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2017, indicano che lo stock di soggetti interessati nel 2017 era pari a 6966.

Considerando quindi i flussi medi annuali di soggetti in ingresso, stimabili conservativamente in 2000 unità all'anno, e lo stock di soggetti beneficiari al 2017 di 6966 unità, è evidente che una quota importante dei soggetti rientrati in Italia è nuovamente espatriata nel corso degli anni successivi. **Si può stimare che un quarto³ (il 25%) dello stock di beneficiari sia ritornato all'estero nel corso di ogni anno nel periodo 2011-2017**, in quanto questo è compatibile con i dati citati sui flussi in ingresso e sullo stock di soggetti a fine 2017, come mostrato dalla tabella seguente.

Anno	Flusso in ingresso	Stock	Flusso in uscita
2011	2000	2,000	
2012	2000	3,500	- 500
2013	2000	4,625	- 875
2014	2000	5,469	- 1,156
2015	2000	6,102	- 1,367
2016	2000	6,576	- 1,525
2017	2000	6,966	- 1,610

¹ [Dati del Ministero del Lavoro e Agenzia delle Entrate](#), accessibili a questo [link](#)

La stima di 2,000 unità all'anno è conservativa, in quanto per il 2011 i dati forniti dal Ministero del Lavoro sono di 3858 soggetti

² https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/v_4_0_0/contenuti/analisi_dati_2017_irpef.pdf

³ Questo tasso è definito come la quota (percentuale) del totale dei soggetti beneficiari, rientrati e presenti in Italia alla fine di un determinato anno, che ri-espatriano nel corso dell'anno successivo.

Sempre sulla base dei dati MEF citati relativi al 2017, il reddito medio di questi soggetti è pari a 102,000. Si può quindi stimare per essi un'aliquota Irpef media pari al 36,06%⁴.

La tabella seguente mostra l'impatto sul gettito Irpef atteso dai soggetti potenzialmente interessati dalla misura, nell'ipotesi in cui l'accesso all'ulteriore periodo agevolato (dal 2021 al 2025) non sia esteso ai soggetti rientrati prima del 2020 e la quota di questi soggetti che ri-espatriano annualmente rimanga costante. **La perdita di gettito Irpef è pari ad un totale di oltre 194 milioni nel periodo 2020-2025.**

Tabella B - Stima della perdita di gettito derivante dai soggetti in uscita negli anni 2020-2025				
Anno	Nuovi arrive	Stock soggetti	Soggetti in uscita	Perdita di gettito da soggetti in uscita
2017	2000	6,966		
2018	2000	7,225		
2019	1000	6,418		
2020		4,814	- 1,605	- 59,094,355
2021		3,610	- 1,203	- 44,320,767
2022		2,708	- 903	- 33,240,575
2023		2,031	- 677	- 24,930,431
2024		1,523	- 508	- 18,697,823
2025		1,142	- 381	- 14,023,368
totale 2021-2025			- 3,671	- 194,307,319

Inoltre, **la misura in esame prevede il pagamento di un importo "una tantum"** (pari a 10 mila euro o, se maggiore, il 5% del reddito lordo) che costituisce gettito positivo e immediato. L'importo ottenuto dal pagamento di tale contributo è stimabile partendo dal numero di soggetti interessati (6418), desunto dalla tabella precedente e focalizzato sullo stock dei soggetti interessati al 2019⁵. Assumendo che la metà di tali soggetti eserciti l'opzione, **il gettito atteso dal pagamento una-tantum è superiore a 32 milioni.**

In conclusione, in mancanza dell'approvazione della misura in esame, nell'ipotesi in cui l'accesso al periodo agevolato ulteriore (dal 2021 al 2025) non sia esteso ai soggetti rientrati prima del 2020 e la quota di questi soggetti che ri-espatriano annualmente rimanga costante, **la perdita di gettito Irpef sarebbe pari ad un totale di oltre 194 milioni nel corso del periodo 2020-2025.** Inoltre, l'approvazione della misura porterebbe ad un **nuovo gettito immediato stimabile in 32 milioni** a titolo di contributo una-tantum.

Si ritiene quindi che la misura in esame abbia un impatto positivo immediato nel 2020, e positivo o neutrale dal 2021 al 2025.

⁴Si ipotizza un soggetto tipo proprietario di abitazione, con due figli di cui uno minore di tre anni, 500 euro di detrazioni al 19%, simuliamo le aliquote per un comune capoluogo di primaria regione italiana

⁵ Si ipotizza, in continuità con l'analisi precedente sui flussi fino al 2017, un ulteriore flusso in ingresso di 2,000 soggetti per il 2018 e di 1,000 ulteriori soggetti per il 2019; i soggetti interessati per il 2019 sono infatti quelli rientrati in Italia fino al 30 Giugno, quindi si assume un flusso dimezzato. Per il 2018 e per il 2019 si assume inoltre la stessa dinamica degli anni precedenti sulla quota di soggetti che tornano all'estero ogni anno.